

- 1. La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria?** Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
- 2. Gli esercenti devono presentare una nuova SCIA o chiedere un'autorizzazione specifica per poter vendere con consegna a domicilio?** No, sono sufficienti la SCIA già presentata prima dell'inizio dell'attività o, per i settori in cui è necessaria, l'autorizzazione già ottenuta a svolgere l'attività. Ad esempio, un ristorante potrà consegnare le pietanze a domicilio, anche se prima non rendeva questo servizio. Naturalmente, dovranno essere osservate tutte le norme di settore (incluse quelle igienico sanitarie e le tutele per i lavoratori che consegnano le merci) e dovranno essere evitati, anche al momento della consegna, contatti personali a distanza inferiore a un metro.
- 3. I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?** Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell'allegato 1 al [Dpcm 10 aprile 2020](#)). È altresì consentita la vendita di ogni genere merceologico se effettuata per mezzo di distributori automatici.
- 4. È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita?** No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall'allegato 1 del [Dpcm 10 aprile 2020](#). La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell'allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall'allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).
- 5. Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l'attività di vendita?** Sì, l'attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online

ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall'allegato 1 del [Dpcm 10 aprile 2020](#), nonché dell'inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell'attività.

Fonte: <http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa>